

Deliberazione del Consiglio comunale n. 01 dd. 01 Febbraio 2010

**OGGETTO: Modifica al Regolamento di Contabilità, del Servizio di Economato e delle Spese di rappresentanza per effetto delle disposizioni della Legge Provinciale 3 Aprile 2009 n. 4.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il vigente Regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza è stato approvato con deliberazione consiliare n. 09 dd. 21.03.2001, esecutiva ai sensi di legge;
- l'art. 5, comma 3, della LP 3 aprile 2009 n. 4 ha introdotto alcune modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
- in particolare dopo l'articolo 13-bis della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente articolo:

Art. 13-ter

Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali.

1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all'ente locale.
2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
3. Quanto previsto da quest'articolo si applica a partire dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009."

Tenuto conto che tale norma, applicabile a partire dal rendiconto della gestione finanziaria 2009, comporta la necessità di un adeguamento del regolamento di contabilità nella parte riferita alla tempistica di formazione e presentazione del rendiconto nel rispetto delle disposizioni fissate con l'articolo 43 comma 1 lettera d) del vigente Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

Esaminate le modifiche al Regolamento e ritenute meritevoli di approvazione, per quanto esposto in premessa, riguardanti il Regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza del Comune di Cavareno, come sotto riportate:

**a) il comma 3 dell'Art. 25 "Accertamento dell'entrata" viene così modificato:** "I procedimenti di accertamento delle entrate di competenza economica dell'esercizio chiuso sono ultimati entro **la fine del mese di febbraio** dell'anno successivo. Le entrate derivanti dai procedimenti non conclusi entro tale termine costituiscono minori accertamenti di competenza dell'esercizio chiuso."

**b) il comma 1 dell'Art. 38 "Verbale di chiusura" viene così modificato:** "La giunta approva entro il **25 marzo** il verbale di chiusura per la determinazione del risultato di gestione e di amministrazione dell'esercizio precedente e per l'invio al tesoriere dell'elenco provvisorio dei residui passivi."

c) l'Art. 57 "Termine di presentazione del conto del tesoriere" viene così modificato: "Il tesoriere rende il conto della propria gestione annuale di cassa entro il termine di **trenta giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario."

d) l'Art. 58 "Attività preliminare alla formazione del rendiconto" viene così modificato: "Il servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione:

lett. c) verifica la regolarità dei conti e dei documenti allegati che l'economista e gli altri agenti contabili, in denaro o in natura, presentano entro il termine di **trenta giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario."

e) l'Art. 59 "Relazioni finali sulla gestione dei responsabili dei servizi" viene così modificato: "I responsabili dei servizi inviano alla giunta comunale, entro la **fine del mese di febbraio**, una relazione finale attinente l'attività svolta nell'esercizio finanziario precedente riferita alla realizzazione degli obiettivi e alla gestione delle risorse assegnate. La relazione deve contenere i dati necessari per misurare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e l'attività svolta in relazione ai parametri e agli indicatori individuati dal piano esecutivo di gestione o dagli atti programmatici di indirizzo nonché ai parametri gestionali previsti dall'articolo 31 comma 5 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L."

f) i commi 1, 2 e 3 dell'Art. 60 "Modalità di formazione del rendiconto" vengono così modificati: **comma 1.** "Il servizio finanziario verifica entro il **mese di febbraio** i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili. Comunica i risultati del controllo e nel caso in cui vengono accertate irregolarità le contesta. Il tesoriere e gli altri agenti contabili presentano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi **5 giorni**."; **comma 2.** "Gli schemi del conto di bilancio, del conto economico, del conto patrimonio e dei loro allegati sono predisposti dal servizio finanziario e trasmessi alla giunta entro il **25 marzo** unitamente alla proposta di deliberazione consiliare."; **comma 3.** "Entro il termine previsto dal comma 2 il responsabile del servizio finanziario trasmette alla giunta la proposta di relazione al rendiconto della gestione elaborata sulla base delle relazioni dei responsabili dei servizi."

g) il comma 2, 4 dell'Art. 61 "Presentazione del rendiconto al consiglio" viene così modificato: **comma 2.** "Lo schema e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto sono trasmessi all'organo di revisione **entro il 30 marzo** che presenta la relazione per il consiglio entro i **15 giorni** successivi al ricevimento degli atti."

**comma 4.** "La proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione sono depositati presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunali, fino al giorno della discussione consiliare. Tra il deposito e la riunione del consiglio devono intercorrere almeno **10 giorni**. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione ai consiglieri comunali".

h) il comma 3 alla lett. i) dell'Art. 77 "Servizio economato" viene così modificato: **lett. i)** "il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di **trenta giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 29 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;"

i) il comma 5 dell'Art. 79 "Servizio di cassa" viene così modificato: "Il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di **trenta giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario e parificato con le scritture contabili dell'ente dal responsabile del servizio finanziario."

Ritenute le modifiche al Regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza meritevoli di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del vigente T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto l'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 3/L e accertata quindi la propria competenza a deliberare in materia;

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/L;

A voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche, a seguito dell'introduzione di nuovi termini previsti ai sensi dell'articolo 13-ter della Legge Provinciale 15.11.1993 n. 36, per l'approvazione dei rendiconti degli Enti locali, ai seguenti articoli del Regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, approvato con deliberazione consiliare n. 09 dd. 21.03.2001:

**a) il comma 3 dell'Art. 25 "Accertamento dell'entrata" viene così modificato:** "I procedimenti di accertamento delle entrate di competenza economica dell'esercizio chiuso sono ultimati entro **la fine del mese di febbraio** dell'anno successivo. Le entrate derivanti dai procedimenti non conclusi entro tale termine costituiscono minori accertamenti di competenza dell'esercizio chiuso."

**b) il comma 1 dell'Art. 38 "Verbale di chiusura" viene così modificato:** "La giunta approva entro il **25 marzo** il verbale di chiusura per la determinazione del risultato di gestione e di amministrazione dell'esercizio precedente e per l'invio al tesoriere dell'elenco provvisorio dei residui passivi."

**c) l'Art. 57 "Termine di presentazione del conto del tesoriere" viene così modificato:** "Il tesoriere rende il conto della propria gestione annuale di cassa entro il termine di **trenta giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario."

**d) l'Art. 58 "Attività preliminare alla formazione del rendiconto" viene così modificato:** "Il servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione:

lett. c) verifica la regolarità dei conti e dei documenti allegati che l'economista e gli altri agenti contabili, in denaro o in natura, presentano entro il termine di **trenta giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario."

**e) l'Art. 59 "Relazioni finali sulla gestione dei responsabili dei servizi" viene così modificato:** "I responsabili dei servizi inviano alla giunta comunale, entro la **fine del mese di febbraio**, una relazione finale attinente l'attività svolta nell'esercizio finanziario precedente riferita alla realizzazione degli obiettivi e alla gestione delle risorse assegnate. La relazione deve contenere i dati necessari per misurare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e l'attività svolta in relazione ai parametri e agli indicatori individuati dal piano esecutivo di gestione o dagli atti programmatici di indirizzo nonché ai parametri gestionali previsti dall'articolo 31 comma 5 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L."

**f) i commi 1, 2 e 3 dell'Art. 60 "Modalità di formazione del rendiconto" vengono così modificati:** **comma 1.** "Il servizio finanziario verifica entro il **mese di febbraio** i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili. Comunica i risultati del controllo e nel caso in cui vengono accertate irregolarità le contesta. Il tesoriere e gli altri agenti contabili presentano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi **5 giorni**"; **comma 2.** "Gli schemi del conto di bilancio, del conto economico, del conto del patrimonio e dei loro allegati sono predisposti dal servizio finanziario e trasmessi alla giunta entro il **25 marzo** unitamente alla proposta di deliberazione consiliare."; **comma 3.** "Entro il termine previsto dal comma 2 il responsabile del servizio finanziario trasmette alla giunta la proposta di relazione al rendiconto della gestione elaborata sulla base delle relazioni dei responsabili dei servizi."

**g) il comma 2 dell'Art. 61 "Presentazione del rendiconto al consiglio" viene così modificato: comma 2:** “Lo schema e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto sono trasmessi all'organo di revisione **entro il 30 marzo** che presenta la relazione per il consiglio entro i **20 giorni** successivi al ricevimento degli atti.”

**comma 4:** “La proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione sono depositati presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunali, fino al giorno della discussione consiliare. Tra il deposito e la riunione del consiglio devono intercorrere almeno **10 giorni**. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione ai consiglieri comunali”.

**h) il comma 3 alla lett. i) dell'Art. 77 "Servizio economato" viene così modificato: lett. i)** “il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di **trenta giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 29 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;”

**i) il comma 5 dell'Art. 79 "Servizio di cassa" viene così modificato:** “Il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di **trenta giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario e parificato con le scritture contabili dell'ente dal responsabile del servizio finanziario.”

2. di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1. entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 5 del vigente TULLRROC della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

3. di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 N. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi :

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. B) della Legge 06/12/1971 n. 1034.